

nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti pubblici, di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

PATTO DI INTEGRITÀ

Il presente Patto di Integrità, approvato con Decreto direttoriale n. 1 prot. 1520-I del 06.05.2024, regola il comportamento degli Operatori Economici e dell'Archivio di Stato di Trieste (di seguito denominata "Amministrazione"), nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi del D. Lgs. 36/2023, Codice dei contratti pubblici.

Il presente Patto costituisce parte integrante dei contratti stipulati con l'Archivio di Stato di Trieste.

Il presente Patto è stato redatto in conformità a:

- a) legge n. 190 dd. 6.11.2012, art. 1, comma 17, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- b) D.P.R. n. 62 dd. 16.04.2013 e ss.mm.ii., con il quale è stato emanato il "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici";
- c) Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n. 597 dd. 23.12.2015 di approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Cultura ed il PIAO Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 2025, adottato con D.M. n. 149 dd. 31.03.2023, registrato alla Corte dei Conti al n. 1301 del 03.05.2023;
- d) Determinazione n. 7 del 17.01.2023 dell'ANAC, avente ad oggetto il "Piano Nazionale Anticorruzione 2022" in cui nella Parte Speciale "il PNRR e i Contratti Pubblici", al punto 2 intitolato "Profili critici che emergono dalle deroghe introdotte dalle recenti disposizioni legislative", nella Tabella 13, è indicato, tra le misure da adottare, di effettuare la "Stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia, secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto".

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Articolo 1 – Finalità

- a) Il presente Patto di Integrità rappresenta una misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa, nell'ambito delle procedure dei pubblici appalti banditi dall'Amministrazione;
- b) esso regola i comportamenti che vengono posti in essere dall'Operatore Economico, dai dipendenti e dagli amministratori della Stazione Appaltante, con riferimento alle procedure di affidamento e gestione degli appalti pubblici, di lavori, servizi e forniture di cui al D. Lgs. 36/2023;
- c) nel Patto si stabilisce la reciproca formale obbligazione tra le parti di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, risultato, fiducia ed apertura al mercato, nonché l'espresso impegno anticorruzione a non offrire accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente sia indirettamente, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la corretta esecuzione;





DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE

- d) l'espressa accettazione del Patto di Integrità costituisce condizione di ammissione a tutte le procedure di gara indette dall'Amministrazione;
- e) in ogni contratto sottoscritto tra l'Amministrazione e l'Operatore Economico deve comunque essere attestata, da parte di quest'ultimo, la conoscenza e l'impegno a rispettare le norme del presente atto. Articolo 2 Ambito di applicazione
- a) Il Patto di Integrità si applica a tutte le procedure di gara sopra e sotto la soglia comunitaria;
- b) il Patto di Integrità regola i comportamenti degli Operatori Economici sia durante la fase di svolgimento delle procedure di gara indette dall'Amministrazione, a cui gli Operatori Economici partecipano, sia nella fase di esecuzione del contratto eventualmente a loro affidato in esito alle predette procedure di gara;
- c) il Patto di Integrità regola, inoltre, i comportamenti di ogni soggetto dell'Amministrazione impiegato nell'ambito delle procedure di gara, nonché nella fase di esecuzione del conseguente contratto;
- d) l'Operatore Economico e l'Amministrazione sono a conoscenza del contenuto del presente Patto d'Integrità, che condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto dello stesso Patto.

Articolo 3 – Obblighi dell'Operatore Economico

L'Operatore Economico:

- a) si impegna al rispetto del Patto di Integrità, dichiarando di accettarlo e di approvarne la disciplina;
- b) agisce nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza professionale, lealtà nei confronti dell'Amministrazione e degli altri concorrenti, dall'inizio della procedura di gara fino all'integrale esecuzione del contratto;
- c) dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto;
- d) si impegna a segnalare all'Amministrazione e all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia competenti qualsiasi illecito tentativo da parte di terzi di turbare o distorcere le fasi di svolgimento della procedura di affidamento e/o l'esecuzione del contratto;
- e) si impegna a riferire tempestivamente all'amministrazione e all'Autorità competente ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione o pretesa, che venga avanzata da parte dei dipendenti della Stazione Appaltante o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto; il Patto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto affidatario e dal Direttore tecnico eventualmente nominato. Il contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

In caso di RTI o consorzio, il Patto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del consorzio e di ogni impresa consorziata e raggruppata in RTI, nonché dal Direttore tecnico eventualmente nominato;





DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE

f) si impegna a dare comunicazione tempestiva all'Amministrazione e all'autorità competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Le segnalazioni all'Amministrazione relative al presente obbligo e ai precedenti indicati ai punti d) ed e) potranno essere indirizzate direttamente al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, oltre al Responsabile Unico del Progetto;

g) si impegna ad acquisire la preventiva autorizzazione da parte della Stazione Appaltante per tutti subappalti/sub affidamenti. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi del presente Patto si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche da parte dei subcontraenti. Per tale motivo, dovrà essere inserita apposita clausola nei contratti stipulati dall'appaltatore con i propri subcontraenti, in ordine al rispetto del presente Patto di Integrità e del Codice di comportamento dei dipendenti della Ministero della Cultura, pena la mancata autorizzazione del subappalto;

h) si impegna a non conferire incarichi o a stipulare contratti con i soggetti di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. In caso contrario, verrà disposta l'immediata esclusione dell'Operatore Economico dalla partecipazione alla procedura di affidamento.

Articolo 4 – Obblighi dell'Amministrazione

L'Amministrazione:

- a) si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto, in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti dell'art. 14 del D.P.R. 16 aprile 2013,
- n. 62 e del Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero della Cultura o di prescrizioni analoghe per i soggetti tenuti all'applicazione degli stessi;
- b) si impegna ad aprire un procedimento istruttorio per la verifica di ogni eventuale segnalazione ricevuta in merito a condotte anomale, poste in essere dal proprio personale in relazione al procedimento di affidamento ed alle fasi di esecuzione del contratto, nel rispetto del principio del contraddittorio.

Articolo 5 – Violazione del Patto di integrità

Nel caso di violazioni delle norme riportate nel Patto di Integrità da parte dell'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, potranno essere applicate, in relazione alla gravità della violazione, fatte salve specifiche ulteriori previsioni di Legge, anche in via cumulativa, le seguenti sanzioni:

- a) esclusione dalla procedura di affidamento o revoca della cauzione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria, a seconda che la violazione venga accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto o nella fase successiva all'aggiudicazione;
- b) revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma precedente alla stipula del contratto;
- c) risoluzione del contratto ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase di esecuzione dell'appalto. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

Articolo 6 - Controversie





DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI ARCHIVIO DI STATO DI TRIESTE

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di Integrità fra l'Amministrazione e i concorrenti o fra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente.

Articolo 7 – Efficacia del Patto d'Integrità

Il presente Patto di Integrità e le sanzioni ad esso correlate si applicano dall'inizio della procedura volta all'affidamento di contratti pubblici e fino alla regolare ed integrale esecuzione del contratto stipulato in esito alla procedura medesima.

_			
Data			
Duiu			

Per espressa accettazione L'operatore economico

